

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI FIRENZE**  
( sezione III ^ civile )

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

[REDACTED] PRESIDENTE  
DOCT. ANTONIO [REDACTED] GIUDICE REL.  
DOCT. [REDACTED] GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta a n. 10497/2011 del Ruolo Generale promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Firenze, [REDACTED] 106, presso [REDACTED]

RICORRENTE


Contro

Fallimento della [REDACTED], in persona del curatore dr. [REDACTED],  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

CONSIDERATO CHE:

1. Con domanda del 28-4-2011 [REDACTED] chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento [REDACTED] per il credito di € 40.000, oltre IVA e CAP.



2. Il Giudice delegato al fallimento, con proprio decreto, rigettava l'istanza, in quanto "il credito non è maturato dato che la prestazione effettuata non appare conforme alla diligenza professionale richiesta".

3. Con ricorso depositato in data 15-7-2011 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto suddetto insistendo per l'ammissione nell'importo e nella forma specificati nell'istanza di ammissione. [REDACTED]

4. Il fallimento si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. [REDACTED]

OSSERVA:

L'opposizione è totalmente infondata.

Deve preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla curatela, in quanto il mancato deposito di osservazioni al piano di riparto e la mancata partecipazione dell'insinuante all'udienza di verifica dei crediti non determinano alcuna acquiescenza alla tesi del curatore, dal momento che l'art. 95 della L.F. parla di "osservazioni" al piano di riparto, e non di contestazione formale dello stesso, mentre l'assenza della parte all'udienza di verifica, seppur venisse accomunata alla contumacia (che è situazione certamente più grave dell'assenza), non comporterebbe comunque l'accettazione delle "conclusioni" del curatore. [REDACTED]

Le "osservazioni" di cui parla l'art. 95 L.F. sono dirette, evidentemente, a illustrare meglio la pretesa dell'insinuante, in considerazione della posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo, ma non certo a costituire un obbligo di contestazione a carico della parte interessata. Di conseguenza, esse non possono determinare preclusioni processuali (che esulano dalla lettera e dalla ratio dell'art. 95 cit.).

[REDACTED]

La pretesa dell'opponente è però infondata nel merito. Detta pretesa scaturisce dalla relazione redatta ex art. 160 della L.F., avendo la società ██████████ presentato domanda di concordato preventivo con suddivisione dei creditori in classi ed avendola accompagnata dalla relazione del rag. ████████, il quale ha attestato che *"il trattamento stabilito per ciascuna classe, ad eccezione di quella dei professionisti e lavoratori autonomi per i quali l'azienda ha preventivamente ottenuto l'assenso (sic), della maggioranza di detti crediti (sic), alla decurtazione della propria creditoria (sic), non ha l'effetto di alterare l'ordine della causa legittima di prelazione come stabilito dal comma 2 dell'art. 160 L.F."* (pag. 20 della relazione), nonché *"la fattibilità e la convenienza del piano liquidatorio, rispetto al fallimento, ad eccezione della classe dei professionisti e lavoratori autonomi"* (pag. 21 della relazione).

La pretesa è infondata perché la relazione suddetta, per quanto accertato dal commissario nominato in sede di esame della domanda di concordato preventivo, non è stata redatta con la richiesta diligenza professionale (esattamente come ritenuto dal giudice delegato in sede di esame del passivo e come comunicato dal curatore al rag. ██████████).

Sul fatto che la relazione prevista dall'art. 160 della L.F. debba essere redatta con la necessaria diligenza professionale non pare, a giudizio del collegio, che possano esservi dubbi. Sempre, infatti, il debitore nell'eseguire la prestazione cui è tenuto (per legge o per contratto o per altra causa) "deve usare la diligenza del buon padre di famiglia". E quando l'obbligazione sia inerente ad un'attività professionale "la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività prestata" (art. 1176 cc).

Si tratta perciò di valutare, nel caso di specie, se il rag. ██████████ abbia adempiuto alla sua prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Al quesito deve darsi risposta assolutamente negativa.

La necessità di un'attestazione ex art. art. 160 L.F. sorge allorché la proposta concordataria preveda la suddivisione dei creditori in classi e la falcidia dei creditori preferenziali (per pri-



vilegio, pegno o ipoteca). In casi siffatti l'attestatore deve, ai sensi dell'art. 160 L.F., individuare i beni su cui sussiste la causa di prelazione ed accertarne il valore di mercato. Deve, poi, comparare il valore accertato dei beni col trattamento fatto, nella proposta di concordato, ai creditori preferenziali, per verificare se questi vengono trattati in maniera non deteriore a quanto potrebbero ricevere in caso di liquidazione.<sup>1</sup>

Lo scopo della relazione in questione è quello di illuminare lo stesso debitore e i creditori circa la proposta di risoluzione della crisi d'impresa (fatta loro dal debitore). Caduti i requisiti soggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo e caduto il vaglio del tribunale sulla "meritevolezza" del debitore (in quanto il concordato non è più un "beneficio"), il debitore può, come si ammette comunemente, fare qualsiasi proposta ai creditori, che sono chiamati ad esprimersi su di essa (accettandola o rifiutandola). Tra i limiti posti dalla legge al debitore vi è quello di illustrare ai creditori la sua concreta e reale situazione patrimoniale e finanziaria (la "situazione aziendale") e un piano di uscita "fattibile": un piano, cioè, che, sulla base della logica e dell'esperienza, sia concretamente attuabile, consentendo di realizzare la pur minima soddisfazione in esso prevista. Questo perché non si può consentire al proponente di gabbare i creditori fino all'esito finale della crisi, illustrando loro una "situazione aziendale" diversa da quella reale o formulando un piano destinato a rimanere nel mondo delle ipotesi (o dei sogni). A questo scopo è imposta la relazione di cui all'art. 161 L.F.

L'altro limite è, appunto, quello di cui all'art. 160 L.F. Il rispetto di questo limite impone che l'attestatore verifichi, innanzitutto, il valore dei beni su cui grava la garanzia. Tale compito può essere assolto con relativa facilità allorché i beni gravati siano costituiti da singoli cespiti, il cui valore può essere apprezzato col ricorso a listini, prezziari o facendo ricorso alle contrattazioni relative a beni similari, avvenute nel periodo interessato (com'è il caso, ad e-

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'art. 160/2 L.F.: "La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione."

sempio, degli immobili). Il compito si presenta relativamente più difficile allorché i beni gravati siano costituiti da diritti di credito, che vanno accertati nella loro esistenza e nella loro realizzabilità, non solo giuridica ma anche economica, giacché si tratta di verificare l'effettività della causa e la solvibilità del debitore. Ulteriori complicazioni derivano, poi, dal tipo di prelazione che assiste i crediti, giacché i pegni, le ipoteche e i privilegi speciali esigono di focalizzare l'indagine sui cespiti relativi, mentre i privilegi generali richiedono un'indagine ad ampio spettro, che coinvolge tutto il patrimonio mobiliare del debitore e, per i crediti che hanno privilegio sussidiario sugli immobili, anche gli immobili gravati.

L'altra verifica commessa all'attestatore attiene alla natura dei crediti prelatizi e al grado della prelazione, giacché la legge richiede espressamente che non sia alterato l'ordine delle cause di prelazione. E' suo compito, pertanto, verificare la natura e l'esatta collocazione dei crediti nell'ambito della proposta concordataria, onde evitare che ad un grado di prelazione corrisponda una soddisfazione inferiore.

Infine, l'attestatore deve verificare che il piano proposto dal debitore contempa la soddisfazione dei creditori prelatizi in misura non deteriore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione. Tale valutazione deve essere fatta con riferimento alle singole classi di creditori, dopo aver accertato l'omogeneità delle classi. A lui si richiede, pertanto, una valutazione comparativa, i cui termini di raffronto sono rappresentati dalla soddisfazione liquidatoria e dalla soddisfazione concordataria.

Per tutti questi motivi la diligenza dell'attestatore si deve commisurare al numero e alla qualità de beni interessati dalla prelazione, al tipo di prelazione, al numero e al tipo di classi individuate dal debitore, dovendo intensificarsi col crescere del numero dei beni, con la "generalizzazione" della prelazione e con l'articolazione delle classi.

L'attestatore assolve, rispetto al piano, ad una funzione di garanzia (come l'omologo di cui all'art. 161), al fine di evitare che particolari categorie di creditori (quelle più tutelate dalla legge in ragione della causa del credito o delle garanzie acquisite) restino pregiudicate dalla soluzione concordataria.

Alla luce di questi parametri va valutata la prestazione del [REDACTED].



Ma, se questi erano i canoni comportamentali gravanti sul [REDACTED], deve dirsi che egli si è clamorosamente sottratto, nel caso di specie, agli obblighi conseguenti. Per rendersene conto occorre esaminare brevemente la proposta concordataria.

La proposta del [REDACTED], depositata al Tribunale di Firenze il 5-8-2010, prevedeva l'integrale cessione del patrimonio ai creditori e a loro soddisfazione percentuale, divisi in sette classi. Vale a dire:

- 1) Crediti dei dipendenti per € 181.519,01, e accantonamenti Cassa Edile, per € 16.704,51, da soddisfare al 100% entro 60 giorni dall'omologa;
- 2) fornitori privilegiati (professionisti, per € 410.519) da soddisfare al 55% del debito in linea capitale entro 60 giorni dall'omologa;
- 3) crediti degli istituti di previdenza e assistenza, per € 556.568, da soddisfare al 100%, ma rateizzati in 60 mesi, con "stralcio" delle sanzioni e degli interessi (tenendo conto degli accessori la proposta prevedeva, in realtà, la soddisfazione degli Istituti al 90%);
- 4) crediti dell'Erario per ritenute IRPEF ed IRAP, per € 451.399, da soddisfare al 100% ma rateizzati in 72 mesi, con "stralcio" delle sanzioni e degli interessi (tenendo conto degli accessori la proposta prevedeva, in realtà, la soddisfazione dell'Erario al 75%);;
- 5) crediti dell'Erario per IVA, per € 691.501, da soddisfare al 30% entro 90 giorni dall'omologa;
- 6) crediti chirografari (fornitori, contributi della Cassa Edile e debiti diversi), per € 1.140.000, da soddisfare al 29% entro 120 giorni dall'omologa;
- 7) crediti degli istituti di credito, per € 1.606.122, da soddisfare al 10% entro 180 giorni dall'omologa.

Solo per i dipendenti (e gli accantonamenti Cassa Edile), quindi, era prevista la soddisfazione integrale; per gli altri privilegiati era previsto un pagamento percentuale ed per i chirografari il pagamento del 29% (per alcuni) e del 10% (per altri).

La proposta prevedeva anche la transazione fiscale con l'Erario, per le classi 3-4-5, nonché l'accollo del debito relativo (fino all'importo di € 936.069,47) da parte della società [REDACTED]

██████████, che in questo modo compensava parte della sua esposizione debitoria verso la stessa società concordataria.

Complessivamente, il fabbisogno per i **crediti privilegiati** assommava ad € 1.639.426,27, a cui andavano aggiunte le spese in **prededuzione**, stimate in € 180.000 (totale privilegi e prededuzioni: € 1.819.426,27).

La tempistica dei pagamenti prevedeva un esborso quasi immediato (entro 90 giorni dall'omologa) per spese di procedura, dipendenti, accantonamenti Cassa Edile, professionisti ed IVA, ammontanti complessivamente a 780.000 euro. Altri esborsi consistenti (per circa 500mila euro) erano previsti entro 180 giorni dall'omologa (per il pagamento delle classi VI e VII). Oltre un milione di euro sarebbe stato pagato (per soddisfare le classi 3 e 4) entro 72 mesi dall'omologa.

Le attività venivano dichiarate in € 2.361.652,24, comprensive dell'intervento di un terzo soggetto, la ██████████, che si era impegnata al versamento della somma di € 500.000 a copertura delle spese di procedura e di parte del passivo concordatario.

In relazione a questa proposta concordataria e al piano sottostante va valutata l'attestazione resa dal rag. ██████████. La necessità dell'attestazione in questione fu rilevata, all'udienza del 21-9-2010, dal giudice designato all'istruttoria della domanda e fu giurata dal ██████████ dinanzi al cancelliere del giudice di pace di Prato in data 4-10-2010. Tredici giorni dopo l'udienza che ne aveva rilevato la mancanza (si evidenzia il fatto che la proposta concordataria fu poi modificata, molto limitatamente, dalla società con integrazione del 28-1-2011, su cui non risulta, però, che il ██████████ si sia espresso).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> L'integrazione della proposta concordataria del 28-1-2011 è stata prodotta dal difensore della curatela (doc. 12 delle sue produzioni). Con l'integrazione suddetta, ferme restando le altre previsioni, la classe dei professionisti veniva soddisfatta al 92% e veniva inserita, subito dopo quella dei professionisti, la classe degli artigiani, soddisfatta al 90%.



L'attestazione del rag. [REDACTED]. Sinteticamente, il [REDACTED] avrebbe dovuto verificare se all'attivo v'era traccia della somma di € 1.819.426,27, necessaria per soddisfare predeuzioni e privilegi, e in quali tempi questa somma era realizzabile.<sup>3</sup> Avrebbe dovuto controllare l'ordine dei privilegi ed effettuare le dovute comparazioni con la liquidazione fallimentare. Nulla di tutto ciò risulta sia stato fatto.

Dopo l'illustrazione (generica e inutile) delle novità apportate al concordato preventivo dalla riforma del 2005 e delle finalità della relazione (limitate, secondo l'attestatore, al giudizio "sulla mera convenienza economica della procedura di concordato preventivo rispetto alle altre possibili procedure concorsuali"), il [REDACTED] illustrava, in maniera altrettanto superflua, i contenuti della proposta concordataria, faceva una "sintesi delle "transazioni fiscali ex art. 182/ter L.F.", ritornava sulle "caratteristiche del piano presentato ed analisi sulla formazione delle classi" (riproducendo, anche nei dettagli, la relazione di cui all'art. 161), riparlava delle classi (riproducendo, anche in questo caso, il contenuto della domanda e della relazione di cui all'art. 161 L.F., lasciandosi andare, a pag. 11, alla timida considerazione, che costituisce anche l'unico giudizio, peraltro completamente immotivato, fino a qual momento espresso: "sembra che siano stati rispettati i principi delle diverse posizioni giuridiche e di interessi economici"), faceva una sintesi (completamente inutile) della relazione di cui all'art. 161 L.F. e passava infine, dopo 14 inutili pagine, alla "analisi della convenienza della proposta di concordato preventivo per le singole classi rispetto al fallimento". Entrava, cioè, finalmente, in medias res.

La promettente denominazione del paragrafo (pag. 14) si rivelava, però, del tutto spropositata rispetto al contenuto, giacché questo decisivo paragrafo conteneva solo delle tabelle, costituenti anch'esse semplici rielaborazioni della domanda di concordato, che esponevano il "fabbisogno stimato del concordato" e "l'attivo stimato del concordato; in un'altra si "evidenziava la percentuale di soddisfazione dei creditori in caso di fallimento" e in un'altra ancora si rappresentava "la differenza tra le due procedure". Nessuna parola veniva spesa per

<sup>3</sup> Si rimarca il fatto che l'attivo concordatario era già stato valutato dal rag. [REDACTED] (attestatore ex art. 161 L.F.), ma questo fatto non esimeva il [REDACTED] dall'effettuare una valutazione autonoma, anche sottoponendo a vaglio critico le conclusioni dell'altro attestatore, posto che il suo giudizio dipendeva diretta-



illustrare (e spiegare) i valori esposti nelle tabelle ed i motivi per cui venivano assunti pedissequamente dall'attestatore nella misura esposta in domanda dal debitore, salvo concludere che *"l'unica classe che subisce una notevole decurtazione rispetto alla procedura fallimentare è la classe dei creditori dei professionisti e lavoratori autonomi"*. Rispetto ad essi, però, l'attestatore si tranquillizzava, perché *"da vari colloqui con il liquidatore"* era emerso che detti creditori erano d'accordo per la decurtazione.

Quanto all'Erario, si diceva che questo, pur subendo una falcidia per l'IVA, non veniva penalizzato rispetto alla procedura fallimentare; anzi, veniva maggiormente soddisfatto per € 82.980,23.

La relazione passava poi ad illustrare i "vantaggi" della proposta, derivanti dal versamento, da parte della ██████████, della somma di € 500.000; dal "risparmio" sui crediti dei professionisti e dei lavoratori autonomi; dalla riduzione dei tempi e dei costi per il soddisfacimento dei creditori; dalla limitazione dei tempi della procedura a soli 12 mesi ("ad esclusione della rateizzazione"); dalla garanzia prestata all'erario da un "soggetto affidabile da un punto economico e finanziario" (██████████ - NDR); dal superamento delle "difficoltà di smobilizzo a breve di alcuni crediti, quali ad esempio quelli di ██████████".

Subito dopo venivano le "criticità", individuate in un *"evidente svantaggio della procedura concorsuale per i creditori privilegiati, professionisti ed autonomi, che vedono decurtate le loro ragioni in maniera significativa ancorché abbiano dato il loro assenso, in maggioranza, alla loro decurtazione"*. Tra gli svantaggi vi erano anche *"i dubbi sulla ammissibilità della falcidia applicata nel piano concordatario all'IVA"*, nonché la *"pesante falcidia (azzeramento completo) su tutte le sanzioni dovute e sugli interessi di mora relativi a tutti debiti per imposte e contributi dovuti e non versati che potrebbero condizionare il ceto creditore"*.

Infine, tutto si risolveva nella tranquillizzante attestazione che *"il trattamento stabilito per ciascuna classe...non ha l'effetto di alterare l'ordine della causa legittima di prelazione come stabilito dal 2° comma dell'art. 160 L.F."* (pag. 20).

---

mente dall'esatta individuazione e valorizzazione dei beni gravati da diritti di



**Segue: la relazione del [REDACTED].** L'esame della relazione suddetta, il cui impianto è stato riportato per meglio illustrarne la congruenza, rivela l'assoluta mancanza di vaglio critico da parte dell'attestatore di tutte le situazioni meritevoli di approfondimento.

Il [REDACTED] non ha fatto altro che rielaborare il "file" dell'attestazione resa ex art. 161 L.F., che a sua volta rielaborava il "file" della domanda di concordato. Non c'è traccia, nelle venti pagine di cui si compone la sua relazione, di un'analisi delle voci dell'attivo e del passivo, né del fabbisogno concordatario. Non c'è nessuna valutazione dei valori espressi in domanda, pedissequamente recepiti nella sua relazione e posti a base delle sue conclusioni. Non c'è un solo aspetto della domanda che sia stato da lui approfondito sotto l'aspetto giuridico, al fine di sondarne la compatibilità con l'ordinamento vigente. Le sue conclusioni sono semplici proclamazioni, completamente disancorate dalla realtà fattuale su cui dovrebbero innestarsi (una realtà che non si è minimamente preoccupato di indagare e che per questo gli è rimasta completamente sconosciuta).

Eppure, il suo compito non era difficile. Si trattava, per quanto è stato sopra detto, di accertare il valore dei beni gravati da diritti di prelazione e valutare se il loro ricavato avrebbe consentito ai creditori preferenziali di ottenere una soddisfazione diversa negli scenari alternativi (in pratica, nel fallimento). Si trattava, cioè, di enucleare, dal coacervo dei crediti, quelli assistiti da privilegio speciale e accertare il valore dei beni gravati; si trattava di individuare i crediti assistiti da privilegio generale e accertare il valore dei beni gravati (in pratica, del patrimonio mobiliare), per valutare quale soddisfazione avrebbero potuto avere quei crediti nei diversi scenari.

In pratica, poiché il patrimonio del debitore era costituito, per la quasi totalità, da crediti, si trattava di accertare in che misura quei diritti erano realizzabili. Ma di tutto ciò non c'è traccia nella sua relazione, né, quel che è peggio, risulta che i crediti siano stati adeguatamente apprezzati.

Infatti, nella domanda di concordato (pag. 5) si parlava di crediti per € 2.018.701,67 verso clienti e di altri 32 mila euro (circa) verso altri, per complessivi € 2.050.640,93. A questa posta veniva applicato un "fondo svalutazione crediti" di € 230.000, che lasciava ipotizzare un

---

prelazione.

ammontare di crediti realizzabili di € 1.820.640,96. Ulteriore voce dell'attivo era rappresentato dall'impegno della società [REDACTED] di versare € 500.000 per il buon fine del concordato (quindi, un altro credito). A queste somme andava aggiunta la sola voce di € 939,07 di denaro contante.

Ne viene, quindi, che l'attivo era costituito, per oltre il 99%, da crediti.

Dalla relazione del commissario, da nessuno smentita (nemmeno nei minimi particolari), risulta che i crediti erano, in tutto, otto. Di questi, solo quattro erano significativi (rappresentavano, da soli, la quasi totalità dei crediti).

Infatti, vi era il credito di € di € 1.222.722,55 vantato verso la società [REDACTED], rateizzato in dieci anni; il credito di € 371.674,51 vantato verso la società [REDACTED], svalutato del 60% dalla stessa proponente; il credito di € 240.000 vantato verso la Cooperativa [REDACTED] e il credito di € 500.000 verso la [REDACTED].

Il compito del [REDACTED] era, perciò, fondamentale, quello di valutare la reale consistenza di detti crediti e la solvibilità dei debitori. Nella sua relazione, invece, il [REDACTED] prende per buoni i crediti e non accenna a nessuna indagine fatta per verificare la solvibilità dei debitori.

Il commissario ha però accertato che:

1) Il credito verso la [REDACTED] ammonta ad € 1.354.901,40 e deriva dall'affitto d'azienda operato il 7-8-2009 e dalla successiva cessione dell'azienda, effettuata il 10-6-2010 (il debito della [REDACTED] è rateizzato in dieci anni). La [REDACTED] è di recente costituzione (marzo 2009), ha un capitale sociale di 50.000 euro (di cui solo 10.000 versati) e presenta nel 2010 un deficit patrimoniale superiore ai 200 mila euro, avendo avuto, nel 2009, una perdita d'esercizio di 256.748 euro. Inoltre, la [REDACTED] era già debitrice, per debiti scaduti, verso la società concordataria, al momento della domanda, per € 257.116,20, il cui pagamento è stato inutilmente richiesto dal commissario (la debitrice non ha nemmeno risposto). Nonostante ciò, il [REDACTED] (come aveva già fatto il [REDACTED] - attestatore ex art. 161 L.F.) ha considerato questo creditore "affidabile economicamente e finanziaria-



mente": evidentemente, le parole non hanno nessun significato "proprio" per il [REDACTED], che le usa promiscuamente e indifferentemente per riferirle alle bagatelle e alle circostanze fondamentali per la riuscita di un piano concordatario (il credito verso la [REDACTED] rappresenta il 60% dell'attivo). Non per nulla nella sua relazione non si fa alcun cenno agli appocchi fatti presso il debitore per sondarne le intenzioni, né di alcun accertamento fatto su lui per sondarne le potenzialità (la [REDACTED] è fallita il 20-7-2011, senza nemmeno contestare l'insolvenza - doc. 15 delle produzioni della curatela - Il che rende palese che il temporaneo ripianamento delle perdite, messo in risalto dal difensore del [REDACTED], non aveva alcun significato strategico ma era solo un espediente per ritardare il fallimento).

2) Quanto al credito verso la Cooperativa [REDACTED], di € 240.000, che la proposta concordataria, il [REDACTED] e il [REDACTED] hanno assunto nella sua integralità, senza specificare gli accertamenti fatti al suo riguardo e lo hanno considerato riscuotibile entro 120 giorni dall'omologa, gli accertamenti fatti dal commissario hanno consentito di verificare, invece, che il credito era stato ceduto dalla concordataria ad altra società (la cooperativa [REDACTED]) nell'ambito di un preliminare di compravendita di immobile ed era "evaporato", perché l'immobile che la società concordataria aveva la prospettiva di acquistare era costituito da un piccolo appartamento gravato da un'ipoteca enorme del MPS (per otto milioni di euro). Nessuna indagine era stata fatta dal [REDACTED] per accertare se la società promettente la vendita fosse in grado di liberare l'immobile dall'ipoteca.

3) La proposta concordataria esponeva un credito verso la [REDACTED] (controllante della società concordataria) di € 371.674,51, che lo stesso proponente giudicava di dubbia esigibilità e svalutava del 60%. Il [REDACTED] non si è discostato da questa previsione, nonostante il [REDACTED] lo avesse già giudicato "di difficile recupero".

Gli accertamenti effettuati dal commissario hanno consentito di verificare, invece, che il debito è già scaduto da due anni e che la società debitrice è sciolta ed in liquidazione dal 6-9-2010. Esaminando l'ultimo bilancio approvato (il 31-12-2009) ha anche accertato che la [REDACTED] presenta un deficit patrimoniale di € 2.410.334 e che ha un attivo costituito

quasi esclusivamente da crediti. Non per nulla la società debitrice, richiesta del pagamento dal commissario, ha confermato il debito, ma si è guardata bene dall'effettuare anche il benché minimo versamento. Convenuta poi per il fallimento, si è associata all'istanza ed è stata dichiarata fallita il 13-7-2011.

4) La società concordataria ha esposto il credito di € 35.525,89 verso la società [redacted] e il [redacted] ha confermato la serietà dell'appostazione (avendo omesso ogni riferimento al credito in questione). E' bastato al commissario chiedere al debitore conferma del credito per sapere che la [redacted] era creditrice di un importo superiore e invocava la compensazione, azzerando questa voce dell'attivo.

5) La società ha esposto altri piccoli crediti:

- il credito verso il [redacted] di € 13.940,07;
- il credito di € 15.600 verso [redacted];
- il credito di € 12.899,80 verso [redacted];
- il credito di € 840 verso [redacted].

Di questi crediti il [redacted] non parla, assumendoli, evidentemente, nella loro interezza.

Gli accertamenti fatti dal commissario hanno consentito di verificare, invece, che i crediti verso il [redacted] e verso [redacted] sono di difficilissimo recupero, dal momento che è risultato impossibile al commissario stabilire un contatto con i debitori (le raccomandate loro spedite sono tornate al mittente); lo stesso dicasi per il credito verso [redacted] e per quello verso [redacted], che hanno contestato il debito, con la conseguenza che, a tutto concedere, ci vorranno cause e azioni esecutive per ottenere soddisfazione. Poiché la riscossione dei crediti suddetti è prevista, in domanda, entro 120 giorni, il [redacted] avrebbe dovuto spiegare come pensava di rispettare la previsione.

6) L'ulteriore attivo concordatario è costituito dalla promessa di versamento, da parte di [redacted] ( [redacted] ), della somma di € 500.000 dopo l'omologazione

del concordato. Tale voce è stata assunta dal [REDACTED] nell'intero ammontare, perché il suo incasso "si può considerare certo" (come aveva già attestato il [REDACTED]).

Il commissario ha accertato, invece, che la [REDACTED], con atto del 5-3-2009, aveva destinato l'intero suo patrimonio al soddisfacimento dei (suoi) creditori ed il residuo al soddisfacimento dei creditori delle altre società del Gruppo (tra cui la società concordataria). Tale impegno, però, scadeva il 5-3-2011: vale a dire, prima dell'omologa del concordato del [REDACTED].

Ma non è tutto. La [REDACTED], ha accertato il commissario, è società fortemente indebitata e, pur presentando nell'ultimo bilancio approvato (anno 2009) un patrimonio netto positivo di € 115.232, risulta avere al suo attivo solo crediti e rimanenze merci, mentre nel passivo vi sono crediti ipotecari (per € 3.675.000) superiori al valore dei beni. Il che significa che l'attivo è fortemente incerto mentre il passivo è "blindato" dalle ipoteche. In queste condizioni è difficilissimo (anzi, impossibile) che il credito (chirografario) della concordataria abbia speranze di soddisfacimento, seppur parziale, dal momento che l'impegno della [REDACTED] verso la concordataria è subordinato al soddisfacimento dei propri creditori. Ma di tutto ciò il [REDACTED] non si è dato il minimo pensiero, nemmeno per spiegare come, a suo giudizio, sarebbe stato possibile superare le criticità sopra evidenziate, nonostante l'impegno della [REDACTED] (soggetto terzo) costituisse l'unico vero elemento differenziale tra la soluzione concordataria e quella fallimentare (il [REDACTED] non si dava nemmeno pensiero del fatto che la [REDACTED] è una società di capitali, che in tanto può destinare il suo patrimonio a beneficio di un terzo in quanto una siffatta destinazione sia prevista dall'atto costitutivo: cosa di cui non v'è traccia nella sua relazione).

Conclusivamente, il commissario ha acclarato, in maniera non controvertibile, che i crediti realizzabili assommano a poco più di 500 mila euro.

Si deve concludere, pertanto, che il [REDACTED] è venuto meno al fondamentale compito a lui affidato, che era quello di individuare "il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", posto che l'assunzione, da parte sua, dei valori esposti dal [REDACTED]

debitore è stata acritica e si è rivelata del tutto errata. Non a caso non si è accorto che tra i valori da prendere in considerazione, anche solo per svalutarlo, vi era il credito di € 743.99054 vantato dalla società concordataria verso la [REDACTED] (vedi doc. 17 delle produzioni della curatela).

La relazione del [REDACTED] si è rivelata inadeguata, poi, anche nel giudizio sulla formazione delle classi (condizione di un trattamento non discriminatorio dei creditori privilegiati). Infatti, il commissario ha accertato che la società concordataria aveva debiti verso società cooperative (beneficiarie del privilegio di cui all'art. 2751/bis, n. 5, cc) per € 31.723,55, nemmeno considerati in domanda.<sup>4</sup>


Nella stessa domanda, poi, era detto che l'IVA sarebbe stata pagata al 30%, nonostante l'art. 182/ter L.F. consenta, per l'IVA, solo la dilazione del pagamento e non la sua falcidia (si rimarca il fatto che si trattava di IVA dichiarata e non versata; non di IVA accertata).

Da ciò consegue che il trattamento fatto ai creditori privilegiati alterava l'ordine delle cause legittime di prelazione e non teneva conto dei limiti posti dalla legge al debitore nella formulazione della proposta. Di ciò il [REDACTED] non si rendeva conto.

Infine, la proposta concordataria prevedeva, in una con la transazione fiscale, l'accollo, da parte di [REDACTED], del debito di € 936.069,47 vantato dall'Erario e dagli Istituti previdenziali verso la società concordataria, da estinguere in cinque anni (quanto ai crediti di previdenza e assistenza) e in sei anni (quanto alle imposte dirette).

La relazione del [REDACTED] non tiene conto del fatto che la [REDACTED] si era impegnata a pagare il suo debito entro dieci anni, mentre il debito verso l'Erario e gli Istituti previdenziali andava soddisfatto (secondo la proposta) entro cinque e sei anni (vedi quanto detto per le classi 3 e 4). Un semplice raffronto tra i flussi di cassa (immaginati) in entrata e quelli (certi) in uscita avrebbe reso evidente che il piano dei pagamenti proposto era inattu-

<sup>4</sup> Si deve precisare che, con l'integrazione del 31-1-2011, è stato previsto lo stesso trattamento per gli artigiani e per gli istituti previdenziali, nonostante ai crediti relativi sia attribuito un diverso grado di privilegio. Questo fatto non può, però, essere imputa-



bile anche laddove si fosse data per certa la solvibilità della [REDACTED] ([REDACTED]), debitrice di 1.122.722,55 euro, avrebbe dovuto versare alla concordataria 112.000 euro all'anno, mentre la concordataria, debitrice verso le classi 3 e 4 di € 936.069,47, avrebbe dovuto versare oltre 170.000 euro all'anno).

La proposta era inattuabile (sotto il profilo che interessa) anche nella tempistica dei pagamenti. Essa prevedeva un esborso quasi immediato (di circa 780.000 euro, entro 90 giorni dall'omologa) per il pagamento delle spese in prededuzione e di alcuni crediti privilegiati (dipendenti, Cassa Edile, professionisti, IVA), nonché un ulteriore esborso (per circa 500.000 euro) entro 120 e 180 giorni dall'omologa per il pagamento dei chirografari, ma non indicava assolutamente la provenienza delle risorse necessarie. Tuttavia, il [REDACTED] mostrava di credere che quel piano potesse essere rispettato e lo poneva a base delle sue comparazioni, senza comunque scendere nei particolari dell'approvvigionamento. Se l'avesse fatto, si sarebbe reso conto che i soldi a disposizione non sarebbero stati sufficienti nemmeno a pagare le spese in prededuzione (la cassa segnava all'attivo 1.000 euro e la [REDACTED], che avrebbe dovuto rinforzarla, era già essa stessa in grave difficoltà finanziaria).

Da ciò consegue che tutte le valutazioni comparative fatte dal [REDACTED] (tra i diversi scenari) sono del tutto errate e prescindono dai reali valori in gioco.

Infine, non si può fare a meno di rilevare che la relazione del [REDACTED] manca di qualsiasi indagine sugli atti revocabili da parte del curatore fallimentare, quando si sa che il valore aggiunto di una procedura fallimentare sta proprio nella possibilità di revocare, a determinate condizioni, gli atti di disposizione compiuti dal debitore nel periodo sospetto. E qui di materia revocabile v'era in abbondanza, posto che la società, con una pluralità di atti posti in essere poco prima della proposta (tra il 16-12-2009 al 17-3-2010), s'era spogliata del proprio patrimonio (portato a bilancio, nel 2009, per € 12.143.634), trasformandolo in un credito di 1.222.722,55 di impossibile recupero, vantato verso una società ([REDACTED]) facen-

to al [REDACTED], giacché, per quanto si è detto, la sua relazione è stata redatta prima dell'integrazione del 28-1-2011 e prescinde da questa.



te parte dello stesso gruppo Bianchi, che s'era impegnata a onorare il debito in dieci anni! E posto che nel 2009 la società aveva effettuato operazioni quantomeno sospette (quali la vendita di beni alla [REDACTED] per € 3.387.799,58 e alla [REDACTED] per € 694.020,77, allorché mancava una naturale contrapposizione di interessi tra le società e una diversificazione degli organismi dirigenti).


Nemmeno v'è cenno, nella relazione del [REDACTED], delle azioni di responsabilità proponibili col fallimento, quando si sa che proprio le azioni di questo tipo possono incrementare la massa attiva, portando ristoro ai martoriati creditori. E anche sotto questo profilo la condotta del debitore aveva già dato ampi spunti di riflessione, posto che:

- la società faceva parte di un gruppo di imprese (comprendente, oltre alla concordataria, la [REDACTED], la Immobiliare [REDACTED] e [REDACTED]) con le quali aveva intrattenuto rapporti assolutamente opachi (anzi, l'appartenenza al gruppo era incredibilmente negata nella relazione al bilancio - pag. 5 della relazione del commissario),
- la società aveva venduto, come si è già detto, buona parte dei propri beni alla [REDACTED] (riferibile alla stessa famiglia Bianchi) senza riscuotere alcun prezzo e senza richiedere alcuna garanzia (pagg. 21-22 della relazione del commissario);
- nello stesso periodo (gennaio 2010) la società aveva venduto altra parte dei propri beni (per € 743.990,54) alla [REDACTED] (avente sede allo stesso indirizzo della [REDACTED] e facente parte anch'essa del gruppo Bianchi) senza evidenziare, nelle proprie scritture, alcun credito (probabilmente perché compensato - pag. 22 della relazione del commissario);
- la contabilità della società era stata tenuta in maniera da rendere sostanzialmente impossibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari e gli atti di affitto e di vendita alla [REDACTED] erano stati redatti in maniera grossolana ed incompleta, in modo da non consentire l'individuazione dei beni ceduti (pag. 25 della relazione del commissario).

In questo modo veniva realizzata la più classica delle spoliazioni in danno dei creditori.

•••••

Infine, la società era controllata dalla [REDACTED] che, ai sensi dell'art. 2497 cc, era responsabile degli atti di gestione posti in essere nell'interesse proprio o delle altre società del



gruppo in violazione delle regole di corretta gestione societaria: atti abbondantemente ricorrenti, di cui il [REDACTED] non si dava il minimo pensiero nella formulazione del suo giudizio.

**In conclusione**, la relazione del [REDACTED] è carente sotto tutti gli aspetti che interessano. Essa si fonda su una valutazione grossolana e carente dei beni e dei diritti interessati dalle cause di prelazione (il [REDACTED] ha assunto i crediti nell'importo dichiarato, omettendo ogni indagine su di essi); omette ogni considerazione del passivo (la cui consistenza, sia nella quantità che nella qualità, è fondamentale per effettuare valutazioni comparative adeguate); prescinde dalla praticabilità giuridica della proposta e dai limiti posti dal legislatore alle facoltà del debitore (in ordine alle classi e alla transazione fiscale); non tiene conto del rapporto tra introiti ed esborsi previsti in base al piano; omette ogni indagine sulle azioni di recupero e di responsabilità rese possibili dal fallimento.

La molteplicità dei profili esaminati, che rivelano carenza di impegno o assoluta incompetenza, spiega perché tutte le osservazioni del commissario non sono state nemmeno contestate dal [REDACTED], il quale continua a credere (mostra di credere) che il suo compito fosse quello di riempire il fascicolo di un simulacro di relazione da agitare in faccia ai creditori (e al Tribunale).

Per questo la relazione suddetta è da considerare totalmente inidonea allo scopo per cui è richiesta. E ciò è dipeso da inadempienze dello stesso attestatore (non da circostanze esterne o fortuite), che hanno svuotato il simulacro del suo prodotto. Per questo nessun compenso può essergli riconosciuto, posto che la sua prestazione manca di tutti i requisiti di legge. Anzi, dovrà essere indagata la sua responsabilità (contrattuale verso il cliente ed extra-contrattuale verso i creditori), in vista di un eventuale risarcimento.

L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

**Respinge** l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il provvedimento del giudice delegato del 10-6-2011 di non ammissione allo stato passivo del fallimento [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di € 40.000, oltre accessori di legge.

Condanna ~~██████████~~ al pagamento, in favore del fallimento ~~Gruppo Dianzi Firenze~~  
~~██████████~~, in persona del curatore, delle spese legali, che liquida in € 1.000 per diritti ed € 4.900  
per onorari, € 350,62 per spese imponibili, oltre alle spese generali calcolate al 12,50%, IVA  
e CAP di legge.

Così deciso in Firenze il 22-2-2012 dal Tribunale come sopra composto riunito in Camera di  
Consiglio su relazione del ~~██████████~~.

Il Presidente

~~(D. Sc. M. Guido Danovaro)~~  
~~██████████~~  
~~██████████~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Firenze, 29/02/12  
IL CANCELLIERE  
C

